

---

**Oggetto: Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART (C.F. 93021700666) – provvedimento sanzionatorio**

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante *"Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri"*;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che l'Organismo ha accertato nei confronti del Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART (C.F. 93021700666), con sede legale in Salerno (SA), Via San Leonardo n. 52 ed iscritto nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 147, la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività, per non aver consentito, in assenza di giustificazione, l'accertamento ispettivo disposto dall'Organismo ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b. e per avere reiteratamente non ottemperato agli obblighi informativi stabiliti dalla circolare n. 1/2021 adottata dall'Organismo in attuazione degli articoli 11 e 15, comma 2 del d.M. n. 228/2015 e, in particolare:

- il par. 5.1, che prescrive agli iscritti di assicurare la dovuta qualità e tempestività dei dati trasmessi, avendo il citato confidi omesso del tutto di inviare alcuni dei documenti e dei dati contabili richiesti in data 20.10.2021 e successivamente sollecitati più volte, nonché degli specifici elenchi delle garanzie concesse nelle annualità 2019, 2020 e 2021, richiesti, con PEC del 30.12.2021 in seguito all'impedimento ad eseguire la predetta ispezione, nonché in considerazione di plurime segnalazioni ricevute dall'Organismo con riferimento all'attività del medesimo confidi;
- il par. 5.3, in base al quale i confidi iscritti sono tenuti ad inviare annualmente all'Organismo copia del bilancio d'esercizio redatto secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia relativo a *"Il bilancio degli intermediari non IFRS"* in data 2.8.2016, emanato in attuazione dell'art. 43, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, avendo il Confidi trasmesso un bilancio non conforme al predetto Provvedimento;
- il par. 5.2, lett. c), che prevede l'obbligo per i confidi iscritti di comunicare all'Organismo la modifica della propria sede legale, entro 30 giorni dalla stessa variazione, per non avere reso alcuna comunicazione in merito alla variazione dell'indirizzo della propria sede legale da via San Leonardo, 52 a Via Migliaro 120, 84131 Salerno (SA);

considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo al Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 2 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato al medesimo confidi a mezzo PEC del 15 febbraio 2021, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

---

considerato che entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi della circolare n. 2/2021, par. 3, il Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART non ha presentato controdeduzioni né formulato altre richieste all'Organismo in ordine all'oggetto della contestazione;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART tramessa al Consiglio di gestione in data 26 aprile 2022 dal responsabile del procedimento sanzionatorio all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e ritenuto che sussista il requisito della gravità delle violazioni contestate al Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del d.M. n. 228/2015, stante la reiterata e diffusa violazione delle norme sopra richiamate regolanti l'attività dei confidi iscritti, ivi comprese le difformità rilevate nel bilancio, rispetto al citato Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 che impediscono all'Organismo di valutare i rischi assunti dai confidi e la capacità di esso di far fronte agli impegni assunti e, più in generale, di verificare la permanenza in capo al medesimo confidi dei requisiti di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b.;

ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio della cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, commi 1 e 3 d.M. n. 228/2015,

### **il Consiglio di Gestione dispone**

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. del Consorzio di garanzia collettiva fidi FINART.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 27 aprile 2022.

Il Presidente

Prof. Mario Comana

